

SORGENIA POWER S.p.A.

Centrale Termoelettrica - Aprilia

Maggio 2020

Scheda A24

Aggiornamento della relazione sui vincoli territoriali, urbanistici ed ambientali

Sede Legale

Via Algardi, 4 - 20148 Milano - Italia
Cap. Soc. Euro 20.100.000,00 i.v.
Reg. Imp. Milano e C.F. 03925650966
Partita IVA 03925650966

Sorgenia Power SpA

Società con socio unico soggetta alla direzione
e al coordinamento di Sorgenia SpA

sorgenia.it

Aprilia

Loc. Campo di Carne
Strada provinciale 13
Via La Cogna - Km 5.600
04011 Aprilia (LT) - Italia
T +39 06.929.891
F +39 06.926.8072

SOMMARIO

1. Introduzione	3
1.1 Localizzazione della Centrale Termoelettrica	4
1.2 Analisi vincolistica	5
2. Piano Regolatore Generale del Comune di Aprilia (P.R.G.)	6
3. Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) - Regione Lazio	7
4. Vincolo Idrogeologico (R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923)	10

INDICE DELLE FIGURE

Figura 3-1: Estratto Tavole 6 Vincoli, Sistema 9 Campo di Carne – Comune di Aprilia (LT)Errore. II segnalibro non è definito.

INDICE DELLE TAVOLE

Tavola 1: Ubicazione del sito con buffer di 500 metri

Tavola 2: Piano Regolatore Generale (P.R.G.) Comune di Aprilia

Tavola 3: Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) Regione Lazio – Tavola B, Beni Paesaggistici

1. Introduzione

Il presente documento costituisce addendum della Scheda A24 *“Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali”* sviluppata in sede di primo riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la Centrale Termoelettrica di Aprilia (LT), di proprietà del Gruppo Sorgenia, inoltrata in data 25/11/2010.

Il presente documento viene redatto a seguito della richiesta di integrazioni ricevuta dal Ministero della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in data 05/05/2020, prot. num. MATTM/21675 ed inerente la procedura di riesame AIA, procedimento ID 166/10216.

In accordo con quanto previsto dalla *“Guida alla compilazione della domanda di riesame dell’AIA”* (revisione marzo 2016) , l’analisi dei vincoli urbanistico-territoriali previsti dalla pianificazione vigente si è concentrata nell’area di localizzazione del complesso produttivo ed entro un buffer di raggio 500 metri circostante lo stesso (**Tavola 1**).

In aggiunta alla documentazione di pianificazione considerata dall’analisi vincolistica redatta nel 2011 (rif. A24.doc, anno 2011), la presente analisi ha tenuto conto dell’aggiornamento del “Piano Regolatore Generale”, del “Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)”, e del “Vincolo Idrogeologico”. Pertanto, l’analisi di seguito sviluppata si è concentrata sugli strumenti pianificatori sopra citati, con il fine di integrare e aggiornare quanto già predisposto nel 2011.

A tale scopo, sono stati analizzati i seguenti documenti:

- ✦ Regione Lazio - Webgis Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - Strumento contenente gli strati informativi territoriali relativi alla pianificazione riportata da PTPR (<http://www.regione.lazio.it/PTPR/PTPRB/>);
- ✦ Regione Lazio - Geoportale vincoli naturali e urbanistici – Strumento contenente strati informativi territoriali relativi alla pianificazione riportata da PTPR, ARPA, ARSIAL (<https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/viewer?mode=consulta&call=ptprB>);

- ✦ Regione Lazio - Sistema Informativo Territoriale cartografia – Strumento contenente strati informativi territoriali relativi alla pianificazione riportata da PTPR (<http://www.urbanisticaecasa.regione.lazio.it/cartanet/#>);
- ✦ Provincia di Latina - Webgis Sistema informativo territoriale – Strumento contenente strati informativi territoriali relativi alla pianificazione riportata da PAI, PTPR, PRG (https://sit.provincia.latina.it/webgis_provincialatina/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=webgis&project=SIT);
- ✦ Provincia di Latina – Cartografia – Portale contenente strati informativi territoriali relativi alla cartografia catastale (https://sportelloambiente.provincia.latina.it/provlatina_gfmaplet/?token=NULLNULLNULLNULL);
- ✦ Comune Aprilia PRG e Vincoli territoriali – Portale contenente cartografia relative al PRG e vincoli del Territorio (<https://www.comune.aprilia.lt.it/home/essere/cartografie/>);
- ✦ Comune Aprilia Norme tecniche di attuazione del PRG (<https://www.comune.aprilia.lt.it/amm-trasparente/norme-tecniche-di-attuazione-al-p-r-g/>).

1.1 Localizzazione della Centrale Termoelettrica

L'area che ospita la Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato è ubicata nella zona industriale di Campo di Carne, posta a circa 4 km in direzione sud ovest dal centro urbano del Comune di Aprilia (LT). Il sito occupa parte dei mappali del foglio n. 117 del Catasto terreni del Comune di Aprilia e la superficie complessiva del terreno che ospita il complesso produttivo è di circa 7,8 ha.

Il sito risulta confinante con:

- ✦ a nord l'insediamento industriale denominato Vianini Prefabbricati;
- ✦ a sud un lotto industriale libero confinante a sua volta con l'insediamento industriale denominato O-I ex Vetreria AVIR e O - I Manufacturing Italy SpA;
- ✦ a est la linea ferroviaria Campoleone – Nettuno;
- ✦ a ovest un terreno incolto, parzialmente scosceso (fosso Caronte, fosso della Bottaccia).

1.2 Analisi vincolistica

Dall'analisi dei Webgis e delle cartografie indicate nel precedente paragrafo, emerge una sostanziale assenza di vincoli per l'area della Centrale Termoelettrica e per il buffer di 500 metri intorno alla stessa. Gli unici vincoli presenti, evidenziati nelle tavole allegate, riguardano gli strumenti di pianificazione indicati nei prossimi capitoli, e più precisamente:

- ✦ **Capitolo 2:** Piano Regolatore Generale del Comune di Aprilia (P.R.G.);
- ✦ **Capitolo 3:** Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) - Regione Lazio;
- ✦ **Capitolo 4:** Vincolo Idrogeologico (R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923).

2. Piano Regolatore Generale del Comune di Aprilia (P.R.G.)

Il Comune di Aprilia è dotato di Piano Regolatore Generale (di seguito P.R.G.), adottato con Deliberazione di Consiglio n.25 del 24/02/1971, entrato in vigore il 10/10/1973 con Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n.1497 del 10/10/1973 e successiva variante adottata con Deliberazione di Consiglio n.25 del 30/10/1978, entrata in vigore il 12/05/1980 – Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n.2392 del 12/05/1980.

Secondo quanto riportato nella precedente relazione del 2011, si conferma che la Centrale è ubicata nell'area classificata come "Zona F1 - Servizi Locali" del P.R.G. del Comune di Aprilia.

In aggiunta, in base a quanto riportato nel Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) della Provincia di Latina, con aggiornamento al 13 gennaio 2020, la Centrale insiste su un'area classificata come "Zone di insediamenti industriali".

Inoltre, all'interno del buffer di raggio 500 metri si riscontra la presenza di "zone agricole", "zone vincolate e fasce di rispetto" e "viabilità di progetto da potenziare". In particolare, si esplicita la "Fascia di rispetto stradale" di 30 metri dalla S.S. 207 Nettunense e la "Fascia di rispetto ferroviario" di 30 metri dal binario più vicino. In entrambi i casi l'impianto risulta esterno a tali fasce di rispetto.

La zonizzazione riguardante l'area di interesse è identificata nella **Tavola 2** allegata alla presente relazione.

3. Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) - Regione Lazio

Dall'analisi vincolistica del presente studio, si conferma quanto citato nella precedente relazione del 2011, nella quale l'area di progetto risulta essere marginalmente interessata da un'area sottoposta a vincolo paesaggistico secondo quanto esplicitato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n.5 del 2 agosto 2019, si segnala la presenza di un'area tutelata per legge (Art. 134, comma 1, lett. b e Art. 142, comma 1, D. Lgs. 42/04 e s.m.i.) "Protezione delle aree boscate (Art. 38 NTA)". Guardando la **Tavola 3**, tale vincolo si sviluppa a sud e a ovest dell'area di progetto, lungo tutto il confine occidentale.

Si riporta testualmente la parte prescrittiva, a partire dal comma 6, dell'Art.38 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTPR relativo a "Protezione delle aree boscate":

6. *Non è richiesta autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice nei territori boscati per i seguenti interventi eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia:*
 - a. *Interventi previsti nei piani di gestione e assestamento forestale qualora i medesimi siano corredati dal parere paesaggistico, nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva, nei piani poliennali di taglio, nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, nei piani sommari di gestione dei pascoli nonché nei progetti di utilizzazione forestale;*
 - b. *Taglio colturale, inteso quale taglio di utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nell'ordinario governo del bosco, ovvero taglio volto all'eliminazione selettiva della vegetazione arborea deperente sottomessa e/o soprannumeraria e delle piante danneggiate e/o colpite da attacchi parassitari;*
 - c. *Forestazione, ovvero costituzione di nuove superfici boscate, ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o comunque distrutti, rinfoltimento di soprassuoli radi;*
 - d. *Opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;*
 - e. *Opere di difesa preventiva dal fuoco, ovvero cinture parafuoco, prese d'acqua, sentieristica, viabilità, punti d'avvistamento;*
 - f. *Opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.*
7. *È in ogni caso soggetto all'autorizzazione paesistica il taglio a raso dei boschi d'alto fusto non assestato o ceduo invecchiato, intendendo come tale i popolamenti che abbiano superato il turno minimo indicato*

- dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Capo II del regio decreto 16 maggio 1926, n.1126, nonché i piani di gestione e assestamento forestale.
8. *Nei territori boscati e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco l'autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti come definito nelle presenti norme, nei limiti definiti dalla disciplina di tutela e di uso del paesaggio naturale le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico-ambientali, come definiti nel paesaggio naturale e relativa disciplina d'uso, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea.*
 9. *La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse e non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici.*
 10. *Nei territori boscati sono fatti salvi i complessi ricettivi campeggistici, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, esistenti e funzionanti con regolare autorizzazione di esercizio e nella consistenza risultante alla data del 6 settembre 1985 anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della l.r. 59/1985. Eventuali ampliamenti dei complessi ricettivi campeggistici esistenti perimetrati sono autorizzati solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dall'articolo 9 della l.r. 59/1985 e se accompagnati dallo studio di inserimento paesistico (SIP). I relativi manufatti devono salvaguardare la vegetazione arborea esistente, avere preferibilmente carattere provvisorio e non possono, comunque, consistere in opere murarie. I comuni già dotati di strumento urbanistico generale provvedono, con apposita variante all'individuazione specifica delle aree interessate dai complessi ricettivi campeggistici di cui al presente comma.*
 11. *In applicazione del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 i territori boscati sono altresì sottoposti alle disposizioni di cui alla LR 8 ottobre 2002 "norme in materia di gestione delle risorse forestali" in particolare al Titolo IV ed al relativo "regolamento forestale" attuativo.*

In aggiunta, posta a circa 37 metri est dal confine della Centrale, è presente un'area tutelata per legge denominata "Linee archeologiche (Art. 45 NTA)", rappresentata con relativa fascia di rispetto di 100 metri che ricade dunque all'interno del confine del sito.

Si riporta testualmente l'Art.45 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTPR relativo a "Beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini":

1. *I beni identitari archeologici e storici puntuali e lineari sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi ineditati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.*
 - a. *Beni individui costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali conosciuti, nonché beni in parte scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e al fine di tutelare possibili estensioni delle parti già note le relative aree o fasce di rispetto preventivo hanno una profondità di ml. 100 (cento).*
 - b. *Beni individui noti da fonti bibliografiche, o documentarie o da esplorazione di superficie seppur di consistenza ed estensione non comprovate da scavo archeologico e le relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di ml. 100 (cento).*
 - c. *Ambiti di rispetto archeologico costituiti da parametri che racchiudono ridotte porzioni di territorio in cui la presenza di beni di cui al presente comma è integrata da un concorso di altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio assolutamente eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo come somma di singoli beni ma soprattutto come quadro d'insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si godono.*
2. *Tali beni sono sottoposti alle disposizioni previste dal precedente articolo 41 per le zone di interesse archeologico di cui al comma 3 lettera a) del medesimo articolo.*
3. *In tale area è comunque vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica, di impianti per l'erogazione di carburanti ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela.*
4. *In tali aree sono consentiti, in rapporto ai programmi di scavo ed alle caratteristiche dei beni, interventi tesi alla promozione culturale e alla fruizione dell'area archeologica.*

Si riporta in allegato alla presente relazione la **Tavola 3** con la rappresentazione dei vincoli sopracitati.

4. Vincolo Idrogeologico (R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923)

Dall'analisi vincolistica del presente studio, si conferma quanto citato nella precedente relazione del 2011, nella quale l'area di interesse ricade interamente all'interno di un'area sottoposta a "Vincolo per scopi idrogeologici", ai sensi art.1 RDL n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

Di seguito l'Art.1 RDL n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" cita:

"Art. 1. - Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le forme di cui agli articoli 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque".

Il perimetro del vincolo segue i tracciati della via Nettunense e della SP via della Cogna, si estende verso ovest, coprendo interamente le località la Bottaccia, i Pontoni e molte altre ancora.

Tale vincolo è inoltre confermato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 24/2004 (rif. *DSA-DEC-2004-24.pdf*), di approvazione dello Studio di Impatto Ambientale per l'installazione e l'esercizio della centrale, che cita testualmente:

per quanto riguarda l'assetto idrogeologico:

- che in base al Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico, redatto ai sensi dell'Art. 1, comma 1 bis del D. L. 1/6/98, n.180, convertito con modificazioni dalla Legge 3/8/98, n.267, come modificato dal D. L. 13/5/99 n.132, convertito con modificazioni dalla Legge 13/7/99, n.226, la Regione Lazio, competente per territorio, non ha individuato elementi di criticità idraulica all'interno del bacino idrologico del Fosso della Moletta, entro il quale l'area di intervento ricade;

- che su tutta l'area di intervento insiste un vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art.1 del R.D.L. n.3267 del 30/12/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

In base al citato R.D.L. n.3267 del 30/12/1923 e s.m.i. ed in base alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 5746 del 04/07/1995 e s.m.i., nelle aree gravate da vincolo idrogeologico è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione in deroga al vincolo per eseguire interventi comportanti movimenti terra e trasformazioni di uso del suolo.

TAVOLE